



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2511/2025

Oggetto: DISCARICA DI SCARPINO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A.D. N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E SS.MM.II. ATTO DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART.29-UNDECIES, COMMA 2, DELLA PARTE II DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 E SS.MM.II..

In data 16/09/2025 il direttore AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15/12/2021;

Visti:

- il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- la Legge Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 2022 n.11;
- la Legge Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. per l'esercizio della gestione dell'impianto di discarica del polo Scarpino, riferibile all'Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'avvio del procedimento di diffida notificato ad AMIU Genova S.p.A. con nota di Città Metropolitana di Genova con prot. n. 51493 del 28/08/2025;

Rilevato che:

in data 16/09/2025 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria nella quale sono state valutate tutte le disposizioni autorizzative ed è stata analizzata la documentazione agli atti della presente Amministrazione, che ha infine stabilito la sussistenza di tutti gli elementi e dei motivi per poter



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

procedere con l'adozione di un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Tale relazione è agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, con numero di protocollo 55339 del 16/09/2025;

Considerato che:

- la circostanza che ha portato Città Metropolitana di Genova ad aprire un procedimento amministrativo di diffida nei confronti di AMIU Genova S.p.A. è stata resa nota da ARPAL tramite nota prot. n. 23945 del 01/08/2025 (assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46612 di pari data);
- tale nota riportava quanto accertato dal personale ARPAL nel corso di un sopralluogo effettuato nell'impianto di discarica di Scarpino in data 03/03/2025; in particolare, veniva evidenziata la presenza di percolato in corrispondenza del canale di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento posto alla base del lotto denominato P2B, proveniente dalla scogliera di massi ciclopici adiacente al detto lotto. In tale zona è stato riscontrato un *“trafilamento modesto ma continuo di percolato e un accumulo di percolato alla base della scogliera stessa”*;

Considerato inoltre che:

Città Metropolitana di Genova, al fine di poter meglio valutare le più opportune misure amministrative da porre in essere per impedire il reiterarsi del fenomeno di trafilamento di percolato, ha richiesto, con nota prot. n. 49425 del 14/08/2025 ad ARPAL la trasmissione a Città Metropolitana di Genova di tutte le comunicazioni intercorse tra le parti inerenti alla tematica in esame;

Richiamata:

la documentazione ricevuta, riferibile alle note ARPAL prot. n. 23945 del 01/08/2025 (prot. Città Metropolitana di Genova n. 46612 del 01/08/2025) ed AMIU prot. n. 6079 del 15/04/2025 (trasmessa da ARPAL con nota prot. n. 25339 del 19/08/2025, assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova al n. 49681 del 19/08/2025);

Rilevato che, dall'esame della documentazione agli atti:

- si è riscontrato che AMIU Genova S.p.A. ha ricondotto la fuoriuscita alla parte della discarica con copertura provvisoria, e non al lotto P2B, che ha una copertura definitiva;
- per quanto riferito dallo stesso Gestore, sono state messe in atto tempestivamente soluzioni temporanee, come fori di drenaggio e barriere, finalizzate al convogliamento del percolato che trafile dal corpo della discarica nella rete di raccolta di competenza;
- sono stati programmati dal Gestore interventi futuri più strutturali che includono la rimozione della scogliera e la creazione di uno strato impermeabile, per i quali verrà presentata apposita istanza;
- con la nota AMIU prot. n. 6079 del 15/04/2025 vengono acquisiti estratti fotografici degli accumuli presenti alla base della massicciata ed informazioni sull'intenzione del Gestore di implementare e potenziare le misure transitorie con l'esecuzione di ulteriori fori di drenaggio con l'utilizzo di una carotatrice;

Ritenuto che:

a livello autorizzativo le prescrizioni vigenti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo ad AMIU Genova S.p.A. per la gestione dell'impianto di discarica di Scarpino non delimitano fattivamente la tipologia di evento occorso, e che dunque non sussista presupposto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

procedimentale ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, parte II, D. Lgs. 152/2006, che riguarda espressamente diffide per inosservanze di prescrizioni autorizzative;

Richiamata tuttavia:

la normativa di settore che disciplina la gestione degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte II del D. Lgs. 152/2006), nel caso di incidenti o imprevisti, attribuisce il potere all'Autorità Competente di diffidare il gestore *“affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti”* (art. 29-undecies, comma 2, D. Lgs. 152/2006);

Ritenuto che:

l'imposizione di misure appropriate per limitare e prevenire simili eventi imprevisti è ulteriormente rafforzata, inoltre, dalla considerazione delle specifiche norme di settore che regolano l'attività degli impianti di discarica (D. Lgs. 36/2003), che stabiliscono i criteri generali a cui tali attività devono riferirsi ed attenersi; in tal senso, si sottolinea che il D. Lgs. 36/2003 stabilisce che:

- *“deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica”*
(art. 13 - Gestione operativa e post-operativa)
- *“deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa)”*
(Allegato 1 – Paragrafo 2.2 – Protezione delle matrici ambientali)
- *“il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione)”*
(Allegato 1 – Paragrafo 2.3 – Controllo delle acque e gestione del percolato)
- *“l'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato”*
(Allegato 1 – Paragrafo 2.4 – Protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque);

Ritenuto inoltre che, in richiamo dell'art. 29-undecies, parte II, D. Lgs. 152/2006:

- quanto accaduto, così come reso noto da ARPAL con nota prot. n. 23945 del 01/08/2025 (protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 46612 di pari data), sia ben riconducibile alla fattispecie inquadrata dal detto articolo al comma 1, in quanto la fuoriuscita di percolato dalla rete di raccolta per esso progettata rappresenta quantomeno un evento non previsto, né a livello progettuale, né dalla disciplina normativa di settore, né dal titolo autorizzativo, e può essere dunque considerata, a tutti gli effetti, come un imprevisto;
- la fuoriuscita di percolato verso la rete di raccolta delle acque meteoriche, che vanno successivamente a confluire in acque superficiali, determina una situazione che può incidere in modo significativo sull'ambiente;

Rilevato che:

alla data di adozione del presente Atto non sono pervenuti aggiornamenti relativamente all'evento ad oggetto del procedimento di diffida;

Considerato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

il tempo già trascorso dall'accertamento della presenza di un trafilemento di percolato verso la raccolta di acque meteoriche, lo scrivente Ufficio Ciclo integrato dei Rifiuti, della Direzione Ambiente di Città Metropolitana di Genova, per quanto descritto e motivato nel presente documento, ritiene necessario adottare quanto prima un provvedimento di diffida per far sì che le azioni già programmate dal gestore, finalizzate alla risoluzione del problema, vengano messe in atto quanto prima, per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e limitare le conseguenze ambientali;

Visto:

il comma 2 dell'art. 29-undecies del D. Lgs. 152/2006 e rilevata, per quanto sopra esposto, la necessità di imporre misure complementari appropriate necessarie per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali imprevisti;

Dato atto che:

l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che:

con la sottoscrizione del presente Atto il direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto:

che l'Atto finale non necessita di pubblicazione nella sezione dedicata alle autorizzazioni integrate ambientali di Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto inoltre che:

il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- I. di diffidare, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-undecies del D. Lgs. 152/2006, AMIU Genova S.p.A. a trasmettere a Città Metropolitana di Genova ed ARPAL:
 - a) entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto, una relazione in cui vengono descritte in dettaglio le cause individuate dell'imprevisto in premessa richiamato e tutte le attività fin qui condotte ed in programma per contenerlo;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- b) entro 60 giorni dal ricevimento del presente Atto, un progetto, completo di cronoprogramma, che preveda interventi più strutturali da mettere in atto al fine di correggere e risolvere in via definitiva l'anomalia riscontrata che può causare il trafilemento di percolato in corrispondenza del canale di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento alla base del lotto denominato P2B.

AVVERTE

AMIU Genova S.p.A. che la mancata adozione delle misure complementari, di cui alle disposizioni del presente Atto di diffida, nei tempi ivi stabiliti, è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

INVIA

il presente Atto a:

- AMIU Genova S.p.A.
- Comune di Genova
- Regione Liguria
- ASL3
- ARPAL (in qualità di Autorità di controllo)

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente Atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

**Sottoscritta dal Direttore
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**